

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4104

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1999

—————

Nuove norme in materia di pensioni recanti l’abolizione dei limiti di cumulo per le pensioni di reversibilità, disposizioni particolari per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità e per i loro familiari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La materia pensionistica è tra quelle che maggiormente hanno impegnato, e tuttora impegnano, il dibattito politico e sociale.

È, infatti, quella che produce i maggiori riflessi su quanti subiscono senza mediazione le immediate conseguenze del confronto, tuttora aperto, tra le esigenze di risparmio proprie della contabilità pubblica e l'aspirazione dei cittadini ad una vita decorosa e serena mediante un trattamento pensionistico adeguato ai parametri delle effettive necessità attuali.

Particolarmente rilevante e socialmente avvertita, in tale contesto, è la questione delle pensioni di reversibilità.

Queste, infatti, interessano categorie di cittadini divenute più deboli a causa della perdita del componente della famiglia produttore di reddito, in quanto lavoratore, e pertanto prive di un riferimento non solo affettivo ma anche e soprattutto economico.

È ben noto che la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico ha previsto all'articolo 1, comma 41, dei limiti alla cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario.

Tali limiti sono stati imposti ritenendo prevalente l'interesse al contenimento della spesa pubblica.

Si deve al contrario ritenere che debbano comunque essere salvaguardati gli interessi

delle categorie più deboli non prevedendo limiti di cumulo, ben potendo essere affrontati i nuovi e maggiori oneri con fonti di finanziamento alternative. In particolare appare doveroso tutelare i diritti di quei beneficiari di pensioni di reversibilità che facciano parte di un nucleo familiare in cui vi sia una persona con *handicap* in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per tale fattispecie, considerando le ulteriori notevoli difficoltà che il nucleo familiare deve sostenere per la presenza di un congiunto con grave invalidità, unite a quelle già considerate, si ritiene che la pensione di reversibilità debba essere erogata nella sua interezza.

Pertanto si considera l'attività lavorativa svolta dall'invalido grave come particolarmente usurante valutandola con la maggiorazione di un terzo ai fini del diritto a pensione dell'anzianità contributiva. Sono estesi, anche a questa categoria di lavoratori, i benefici previsti per i lavoratori non vedenti.

Tale beneficio è altresì esteso ai familiari conviventi che assistono la persona portatrice di invalidità grave.

Il presente disegno di legge, per quanto evidenziato, vuole contribuire a creare le condizioni atte a favorire una vita più dignitosa dei nuclei familiari più deboli e, in particolare, di quelli interessati da gravi casi di disabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di trattamento ai superstiti)

1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi dal terzo al sesto sono abrogati.

2. La tabella *F* allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

Art. 2.

(Disposizioni particolari in presenza di familiari con handicap in situazione di gravità)

1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:

«41-*bis*. Qualora il beneficiario del trattamento di cui al comma 41 faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con *handicap* in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, non operano le percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità viene erogata nella sua interezza».

2. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità, che si trovano nella condizione di cui al comma 41-*bis* dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, devono presentare apposita istanza allegando copia del certificato rilasciato dalla competente commissione medica, dal quale risulti la situazione di gravità dell'*handicap* del componente del nucleo familiare.

3. Il diritto di cui al comma 1 matura dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza accolta.

4. Le attività lavorative della persona portatrice di *handicap* in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente a tali persone viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità contributiva.

5. Il beneficio di cui al comma 1 è esteso al genitore, al coniuge, al parente o affine sino al quarto grado, al legale tutore della persona portatrice di *handicap* riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, non occupata purchè stabilmente convivente e che ne curi la continua assistenza.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con quota parte degli utili derivanti dal gioco del lotto, dalle lotterie o da altro gioco gestito dallo Stato o da enti da esso autorizzati.

2. Il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.